



TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE QUATTORDICESIMA CIVILE – TRIBUNALE DELLE IMPRESE – SEZIONE  
SPECIALIZZATA IMPRESA A

**VERBALE D’UDIENZA MEDIANTE**

**COLLEGAMENTO DA REMOTO**

Oggi, 25.05.2022, alle ore 9.30, davanti al giudice, dott.ssa Elisa Fazzini, sono comparsi:

per [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] l’avvocato  
FEDERICO COMBA;

per [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] l’avvocato [REDACTED] in dichiarata sostituzione  
dell’avvocato [REDACTED]

Ai fini del tirocinio è presente la dott.ssa [REDACTED]

Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d’udienza.

Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell’udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da



garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.

I procuratori delle parti si riportano alle proprie istanze istruttorie, opponendosi a quelle avversarie. In particolare, il procuratore di parte attrice insiste per l'ordine di esibizione; il procuratore di parte convenuta si oppone, essendo chiesto l'esibizione anche a banche estranee al giudizio.

Il Giudice,

ritenuta la necessità,

rilevato che:

i contratti di fideiussione di cui nel presente giudizio è dedotta la nullità totale e in subordine la nullità parziale in quanto negozi a valle di una intesa illecita vietata *ex art. 2 L 287/90* sono stati sottoscritti nel giugno 2013;

la stipulazione di tali garanzie si colloca in una data cronologicamente successiva al provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, con il quale la Banca d'Italia, in qualità di Autorità Antitrust nel settore bancario a tale epoca, ha valutato anticoncorrenziali le clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme;

a ciò consegue la qualificazione della presente causa come "*c.d. stand alone*", in quanto con riferimento all'*an* dell'illecito l'accertamento contenuto nel provvedimento della Banca d'Italia copre il periodo anteriore all'adozione del provvedimento medesimo e non anche quello posteriore;

la parte attrice è dunque onerata dell'allegazione degli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della perdurante esistenza, all'epoca di sottoscrizione dei contratti in discussione, dell'intesa illecita, pur essendo detto onere probatorio attenuato nel giudizio antitrust in considerazione della frequente asimmetria informativa esistente tra il soggetto che subisce l'illecito e l'autore dello stesso (cfr. Cass. 11654/15);



in relazione al tema di prova della persistenza dell'intesa illecita a considerevole distanza cronologica (8 anni) dall'accertamento dell'Autorità Amministrativa, risulta dunque ammissibile e rilevante l'istanza di esibizione *ex art. 210 c.p.c.* formulata dalla parte attrice, nella cornice delle seguenti considerazioni e nei limiti che si vengono a indicare:

- considerato che il mercato rilevante è stato individuato dalla Banca d'Italia (punto 8 del provvedimento 55 del 2005) come coincidente con l'intero territorio nazionale;
- risulta rilevante la richiesta di esibizione del modulo standard per le fidejussioni *omnibus* utilizzato da altre banche in epoca coeva a quella della stipulazione delle garanzie per cui è causa;
- sussistono i presupposti di accoglimento di tale istanza di esibizione documentale con riferimento a un novero di istituti bancari rappresentativi dell'intero territorio nazionale, da ritenersi quale campione significativo sufficiente a fornire idonei elementi di valutazione in correlazione al tema di prova sopra ricordato;
- il Tribunale individua, dunque, i seguenti Istituti bancari, di diverso dimensionamento, nei confronti dei quali viene pronunciato ordine di esibizione dei modelli standard di fideiussione *omnibus* utilizzati da ciascun Istituto nel giugno 2013: [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
- la presente ordinanza dovrà essere notificata a ciascun terzo entro il 30.06.2022;
- l'ordine dovrà essere eseguito mediante invio della documentazione al difensore di parte attrice, il quale a tale riguardo fornirà indicazioni operative specifiche a ciascuno dei soggetti destinatari dell'ordine stesso, in uno con la notificazione del presente provvedimento; il difensore provvederà poi al deposito telematico della documentazione entro il 30.11.2022;



P.T.M.

Il Tribunale:

1) visto l'art. 210 c.p.c. ordina a:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

l'esibizione dei modelli standard di fideiussione *omnibus* utilizzati da ciascun Istituto nel periodo di giugno 2013;

assegna termine a parte attrice sino al 30.06.2022 per la notificazione ai terzi della presente ordinanza;

dispone che l'ordine venga eseguito mediante invio della documentazione al difensore di parte attrice, secondo le concrete modalità operative che lo stesso specificherà contestualmente alla notifica della presente ordinanza;

assegna termine sino al 31.10.2022 ai terzi destinatari dell'ordine di esibizione per l'esecuzione dello stesso;

assegna termine sino al 30.11.2022 a parte attrice per il deposito telematico della documentazione ricevuta;





fissa udienza avanti al giudice istruttore per il **24.01.2023 h. 10.00** per il proseguo della causa.

Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.

Il giudice dà lettura del verbale di udienza.

Il verbale viene chiuso alle ore 9.50.

Il Giudice

